

MOBILI E ARREDI TRASPARENTI

QUANTO È UTILIZZATA LA SCHEDA IDENTIFICATIVA DI PRODOTTO?

Nel 1991, la Legge n°126 introdusse in Italia l'obbligo di dotare tutti i prodotti in commercio e quindi anche mobili e arredi di una scheda-identificativa di prodotto che riportasse tutte le indicazioni necessarie per fornire al consumatore una corretta informazione.


In seguito, in data 23 ottobre 2005, entrò in vigore il "Codice del Consumo" con l'emissione del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, nr 206 recante il riassetto della normativa posta a tutela del consumatore, che si compone di 146 articoli

(diventati 170 dopo le modifiche del 2007).

Il sopradetto "Codice del Consumo", segna una pietra miliare nell'informazione e tutela dei consumatori italiani soprattutto per la rilevanza che il nuovo "ordinamento" assume in termini di politica del diritto perchè, come è noto, la disciplina dei rapporti di consumo era rimessa alla legislazione di settore piovuta in modo disorganizzato, per lo più come recepimento (non sempre adeguatamente meditato) delle direttive comunitarie.



Arkelipo



Busnelli Gruppo Industriale

Su questo scenario interviene l'opera di riassetto che assume come filo conduttore le fasi del rapporto di consumo, dalla pubblicità alla corretta informazione, dal contratto, alla sicurezza dei prodotti, fino all'accesso alla giustizia e alle associazioni di tutela.

Dopo diversi anni, si riprende l'argomento dell'etichettatura e quindi del "Codice del Consumo" per mobili e arredi, perchè, dopo otto anni dall'emissione del Decreto, purtroppo sono ancora molti i prodotti per la casa, tra cui anche mobili, arredi e complementi d'arredo, che sono privi dell'etichetta come si è osservato anche durante la visita al recente Salone del Mobile di Milano oltre che nei molti showroom disseminati sul territorio. Per quanto visto sia al Salone che negli showroom ed esposizioni di mobili e arredi, se si volesse fare una stima di utilizzo dell'etichetta o scheda identificativa di prodotto come stabiliscono gli artt. 6 e 7 del Codice del Consumo, presumo che forse solo il 40-50% dei prodotti è dotato di tale documento. In alcuni casi, come per molti mobili

importati da più Paesi esteri (ma a volte anche di produzione interna), è senza la scheda, talvolta è stata malamente compilata oppure si trovano dati insufficienti, inesatti o scritti in un italiano pessimo e/o approssimativo, in altri casi infine riguarda addirittura un articolo diverso da quello su cui è stata applicata.

Poichè la presenza della scheda identificativa di prodotto è un obbligo stabilito dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, nr 206 e, se mancante o carente, è anche sanzionabile, ci sembra utile ricordare quali siano le informazioni necessarie da fornire al consumatore; in alcuni casi si tratta di mobili e arredi "complessi", molto spesso costituiti da materiali, finiture, lavorazioni e sostanze diverse che, non sempre è facile descrivere con chiarezza e terminologie specifiche. È per questo motivo che in una Circolare Ministeriale dell'agosto 2004 il Ministero delle Attività produttive raccomandava l'adozione della scheda identificativa di prodotto proprio per i manufatti di legno, essendoci sul mercato una notevole confu-